



Ambiente

**Ordinanza Sindacale N° 40 del 03/06/2025**

### **IL SINDACO**

Richiamata l'Ordinanza Sindacale N. 38 del 28/05/2025 concernente divieto temporaneo di balneazione nell'area di cui al punto n. IT007008055005 - Corso Trento e Trieste, ossia per il tratto di litorale che si estende tra la foce del torrente San Francesco e la foce del torrente San Lazzaro comprese, sino alla revoca.

Vista la nota del 03/06/2025 numero 16952, ricevuta mediante Protocollo il 03/06/2025, con la quale Arpal ha comunicato che il campione suppletivo eseguito in data 29/05/2025 e registrato con n° 9465/25 sul punto IT007008055005 - Corso Trento e Trieste eseguito entro le 72 ore dal campione routinario realizzato in data 26/05/2025 e registrato con n° 9027/25 ha dato esito favorevole per tutti i parametri previsti.

Visto l'art. 50 comma 5 del Decreto Legislativo n° 267 del 16/08/2000 e s.m.i.

Visto il Decreto Legislativo 30/05/2008 n. 116.

Visto il Decreto del Ministero della Salute e dell'Ambiente del 30/03/2010.

Visto il Decreto del Direttore Generale n. 2614/2025 di Regione Liguria che modifica e integra il Decreto del Direttore Generale n. 2247/2025 di Regione Liguria.

Visto il punto 2 dell'art. 5 dell'Ordinanza Dirigenziale n. 195 del 16/05/2024 che disciplina le attività balneari per il Comune di Sanremo.

Atteso che in merito al presente provvedimento è stato esercitato da parte del Responsabile del Procedimento, Arch Linda Peruggi Dirigente del Settore Sviluppo Economico, Ambientale e Floricoltura, il controllo preventivo di regolarità tecnica e amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs 267/2000 e s.m.i., attestazione che si allega al presente atto.

### **REVOCA**

**il divieto temporaneo di balneazione nell'area di cui al punto n. IT007008055005 - Corso Trento e Trieste, ossia per il tratto di litorale che si estende tra la foce del torrente San Francesco e la foce del torrente San Lazzaro compresi.**

### **DISPONE**

che il presente provvedimento venga altresì comunicato a:

- al Settore competente, che dovrà provvedere tempestivamente alla rimozione dei cartelli di divieto di balneazione temporaneo presso la Spiaggia libera "Arenella" (attualmente non gestita);
- ai concessionari/gestori delle spiagge site nella zona interessata:
  - Stabilimento balneare Bagni Lido insegna Bagni Lido italia.spiaggesanremo@pec.it;
  - Stabilimento balneare Bagni Italia insegna Bagni Italia italiabeach@pec.it;
  - Stabilimento balneare Morgana insegna Bagni Morgana morgana.spiaggesanremo@pec.it.che ai sensi del punto 2 dell'art. 5 dell'Ordinanza Dirigenziale n. 195 del 16/05/2024, dovranno a) provvedere alla rimozione delle segnalazioni di divieto.

che il presente provvedimento venga altresì comunicato:

- alla Prefettura di Imperia PEC: protocollo.prefim@pec.interno.it;
- al Presidente della Provincia di Imperia PEC: protocollo@pec.provincia.imperia.it;
- Ente di Governo A.T.O. Ovest per il Servizio Idrico Integrato  
PEC:protocollo@pec.provincia.imperia.it;

- alla Regione Liguria - Dipartimento Salute e Servizi Sociali PEC: protocollo@pec.regione.liguria.it;
- al Ministero della Salute - Direzione Generale della Prevenzione Ufficio IV PEC: dgprev@postacert.sanita.it;
- ad ASL 1 Imperiese PEC: protocollo@pec.asl1.liguria.it;
  - ad A.R.P.A. Liguria PEC: arpal@pec.arpal.liguria.it;
  - alla Capitaneria di Porto di Sanremo PEC: cp-sanremo@pec.mit.gov.it;
  - al Gestore del S.I.I. “Rivieracqua” S.p.A. PEC: rivieracqua@legalmail.it;
  - al Comando di Polizia Municipale di Sanremo Sede;
  - al Servizio Demanio del Comune di Sanremo Sede;
  - al Servizio Turismo del Comune di Sanremo Sede;
  - al Servizio Sistemi Informativi per la pubblicizzazione del presente provvedimento sul sito del Comune di Sanremo;
  - al Gabinetto del Sindaco per la pubblicizzazione di un comunicato stampa volto a diffondere il presente provvedimento;
  - alla cittadinanza interessata con adeguati mezzi di informazione.

Contro la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse, può ricorrere ai sensi dell'Art. 3, 4° comma, della L. 7 agosto 1990, n° 241:

- entro 60 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio al Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria ai sensi del Dlgs. 104/2010 e s.m.i.;
- entro 120 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n.199.

il Sindaco  
Avv. Alessandro Mager  
Firmato Digitalmente